



Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

Atto del Governo 411

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	411	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento	
Norma di delega:	Legge 12 agosto 2016, n. 170, articolo 5	
Numero di articoli:	9	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	26 aprile 2017	26 aprile 2017
annuncio:	27 aprile 2017	27 aprile 2017
assegnazione:	27 aprile 2017	27 aprile 2017
termine per l'espressione del parere:	6 giugno 2017	6 giugno 2017
Commissione competente:	9 ^a Agricoltura e produzione agroalimentare	XIII Agricoltura

Contenuto

Il provvedimento in esame introduce l'**obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento o di confezionamento**, obbligo che è stato vigente nell'ordinamento italiano fino al 31 dicembre 2014, data nella quale è entrato in vigore il regolamento (UE) n.1169/2011/CE, che ha abrogato, tra le altre, la direttiva 2000/13/CE. Essa aveva concesso agli Stati membri la facoltà di mantenere tale obbligo per garantire la tracciabilità degli alimenti preimballati. L'indicazione aveva riguardo ai soli prodotti preimballati, confezionati e commercializzati in Italia, con le sole esclusioni dei prodotti a base di carne e di quelli lattiero caseari.

L'entrata in vigore del regolamento n.1169/2011/CE ha determinato l'inefficacia delle disposizioni richiamate. In seguito a numerosi atti di sindacato ispettivo volti alla reintroduzione di tale obbligo, è stata inserita nella legge di delegazione europea per il 2015 una delega (art. 5) alla quale è stata data attuazione con il provvedimento in esame.

L'introduzione di tale obbligo è stato possibile in quanto, come richiamato nella relazione illustrativa, l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, al paragrafo 4, che uno Stato membro può richiedere di mantenere proprie norme nazionali nonostante sulla materia sia intervenuta una regolamentazione armonizzata: ciò è possibile qualora tale richiesta sia giustificata sulla base di alcune esigenze, tra le quali, quelle legate alla tutela della salute e dell'ambiente. In ragione di tali motivi, la direttiva 2015/1535 prevede che la norma tecnica che lo Stato intende introdurre nel proprio ambito nazionale deve essere **comunicata** alla Commissione europea. La prescritta comunicazione è stata effettuata ed i motivi addotti hanno fatto riferimento alla stretta connessione tra l'indicazione della sede di stabilimento di un prodotto alimentare e la tutela della salute pubblica, considerato che la conoscenza di tale elemento permette la rintracciabilità del prodotto e una più facile esplicazione dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità del processo di produzione alla normativa europea e nazionale.

Nello specifico, l'**articolo 1** definisce il **campo di applicazione** consistente nell'introduzione di disposizioni relative alle informazioni che devono essere fornite ai consumatori in merito agli alimenti in commercio. Il riferimento normativo è a quanto contenuto nel reg. n.1169/2011 (comma 1).

La **Conferenza delle regioni e delle province a statuto autonomo** ha chiesto che venga soppressa la parte della disposizione che fa riferimento alle esigenze di "tracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e della tutela della salute" come *ratio* dell'intervento normativo nel campo della fornitura della informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Sono fatte salve le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (UE) n.1308/2013, relativamente all'indicazioni obbligatorie prescritte per determinati *prodotti vitivinicoli* commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione (comma 2).

L'**articolo 2** fa proprie le definizioni contenute nel regolamento (CE) n.178/2002 relativamente a:

- *alimento*: inteso come "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento" (art. 2 del reg. richiamato)
- *impresa alimentare* : intesa come "ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti" (art. 3, numero 2, del reg. richiamato);
- *operatore del settore alimentare*: inteso come "la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo" (art. 3, numero 3, del reg. richiamato);
- *consumatore finale*: inteso come "il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare" (art. 3, numero 18, del reg. richiamato).

L'**articolo 3** reintroduce l'**obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento**. L'indicazione deve essere riportata per *tutti i prodotti alimentari preimballati* destinati al consumatore finale. Per quelli destinati alla collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati e per quelli commercializzati in una fase antecedente alla vendita al consumatore finale, l'indicazione può essere riportata sui *documenti commerciali* che accompagnano l'alimento.

L'**articolo 4** prevede, al comma 1, che **la località e l'indirizzo dello stabilimento** identificano la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento. Nel caso in cui l'indicazione della località consenta la facile identificazione dello stabilimento, non è necessario indicarne la sede (comma 2).

L'indirizzo e la località non devono essere indicati nei casi in cui:

- a) la sede dello stabilimento o di confezionamento coincide con la sede già indicata in etichetta (in quanto riportata ai sensi dell'art. 9, par. 1, lettera h) che prevede tra le indicazioni obbligatorie il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare);
- b) il prodotto preimballato già riporta il marchio di identificazione o la bollatura sanitaria;
- c) il marchio contiene la sede dello stabilimento (comma 3).

Nel caso in cui l'operatore responsabile dell'informazione abbia più stabilimenti, possono essere indicati tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato tramite **punzonatura** o altro segno (comma 4).

Le modalità di presentazione dell'obbligo in esame sono quelle indicate nell'articolo 13 del reg. 1169/2011 relativo alle informazioni obbligatorie da far figurare in etichettatura (comma 5).

L'articolo 13 richiamato dispone al comma 1 che le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. I successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 dettano, poi, disposizioni dettagliate nel caso in cui le informazioni devono essere apposte su imballaggi o sull'etichetta ad essi apposta.

L'**articolo 5** introduce specifiche sanzioni in caso di:

- a) omessa indicazione della sede di stabilimento o di confezionamento sul preimballaggio o sull'etichetta ad esso apposta o sui documenti commerciali. La sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una somma da 2.000 a 18.000 euro;
- b) omessa punzonatura o apposizione di altro segno dello stabilimento effettivo qualora l'impresa disponga di più stabilimenti. La sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una somma da 2.000 a 18.000 euro;
- c) indicazione della sede di stabilimento o di confezione in modo difforme dalle modalità di

presentazione previste dall'art. 13 del reg. n.1169/2011. La sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di somma da 1.000 a 8.000 euro.

La **Conferenza delle regioni e delle province a statuto autonomo** ha chiesto che venissero apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, prevedere il pagamento di una somma da 1.600 a 9.500;
- al comma 2, prevedere il pagamento di una somma da 600 a 3.500 euro;
- al comma 3, prevedere il pagamento di una somma da 600 a 3.500 euro.

Si ricorda al riguardo che in base a quanto prevedeva il decreto legislativo n.109 del 1992, la violazione dell'obbligo di indicazione della sede di stabilimento era punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.500 euro. La relazione illustrativa evidenzia che l'inserimento della clausola di salvaguardia "salvo che il fatto costituisca reato" non comporta problemi di duplicazione della sanzione per la stessa fattispecie di reato (c.d. "*ne bis in idem*") dal momento che le ipotesi configurate rientrano *latu sensu* nella categoria delle pratiche commerciali ingannevoli a tutela del consumatore.

Si segnala, al riguardo, che le fattispecie sanzionatorie indicate nell'articolo in esame fanno riferimento ai soli casi di omissione dell'indicazione o della punzonatura senza includere l'ipotesi di errata o incompleta indicazione della sede di stabilimento.

L'**articolo 6** individua l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'**Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1). Il 50% delle entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative è corrisposto, per una quota pari al 35%, ad apposito capitolo del Ministero delle politiche agricole, e per una quota pari al 15%, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. Esse saranno destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli svolti da entrambi i Ministeri.

La **Conferenza delle regioni e delle province a statuto autonomo** ha chiesto la soppressione dell'articolo in esame

Con l'**articolo 7** si dispone la **clausola di mutuo riconoscimento**, prevedendo che l'obbligo di indicare in etichetta la sede di stabilimento o di confezionamento non si applica ai prodotti preimballati che provengono da un altro Stato membro dell'Unione europea o dalla Turchia né ai prodotti provenienti da uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

In taluni casi (art. 29 della legge n.154 del 2016, sui prodotti trasformati del pomodoro, e art.17 della legge 30 ottobre 2014, n.161, sul contenuto di arance nei succhi che richiamano tale frutto), la clausola di riconoscimento che è stata utilizzata ha fatto salvi anche i prodotti commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dell'EFTA.

L'**articolo 8** prevede:

- al comma 1, che le disposizioni introdotte hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- al comma 2, che gli alimenti che sono immessi sul mercato nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento, etichettati senza l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte;
- al comma 3, l'abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.109 del 1992 relative all'obbligo di indicazione in etichetta della sede di stabilimento e alle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto.

La **Conferenza delle regioni e delle province a statuto autonomo** ha chiesto che:

- al comma 1, venga sostituito il riferimento ai 180 giorni con quello ai 12 mesi;
- al comma 2, venga sostituito il riferimento "dei predetti alimenti" con "degli imballaggi", riferito alle scorte che possono essere commercializzate.

L'**articolo 9**, infine, contiene la **clausola di invarianza finanziaria**.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto legislativo in esame risultano allegate:

- la relazione illustrativa;
- la relazione tecnico-finanziaria;
- l'Analisi tecnico-normativa;
- l'Analisi dell'impatto della regolamentazione;
- il parere, espresso in data 20 aprile 2017, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conformità con la norma di delega

L'articolo 5 della legge di delegazione europea 2015 (legge n.170 del 12 agosto 2016) ha previsto una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che permettono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Il termine per l'esercizio della delega è stato fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1 settembre 2016).

E' previsto che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

I principi e criteri specifici dettati per l'attuazione della delega fanno riferimento alla necessità di :

a) prevedere **l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento** per garantire una completa e corretta informazione al consumatore e una migliore *rintracciabilità* dell'alimento da parte degli organismi di controllo nonché i casi in cui l'indicazione può essere fornita alternativamente mediante diciture, marchi o codici equivalenti;

b) adeguare il **sistema sanzionatorio nazionale**, introducendo adeguate sanzioni amministrative per il mancato rispetto di tale obbligo, fatte salve le fattispecie di reato vigenti. La competenza all'irrogazione delle sanzioni viene individuata nell'Ispettorato centrale della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**), ferme restando le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e agli organi già preposti all'accertamento delle sanzioni.

Il Governo è stato autorizzato ad emanare disposizioni correttive ed integrative entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi in esame.

Compatibilità comunitaria

Il Regolamento UE n.1169 del 2011 detta disposizioni in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, modificando i regolamenti (CE) n.1924/2006 e CE n.1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogando la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n.608/2004 della Commissione.

Il regolamento disciplina le informazioni obbligatorie che devono figurare nell'etichetta dei prodotti alimentari destinati al consumatore.

Tra di esse non è più prevista l'indicazione della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione, in quanto in sede di approvazione non è stata più confermata la possibilità prevista dalla direttiva 2000/13/CE per gli Stati membri di mantenere nelle proprie legislazioni nazionali l'obbligatorietà di tale indicazione. In base a tale previsione normativa comunitaria, il decreto legislativo n.109 del 1992, nelle successive modifiche intervenute, ha attuato la direttiva 2000/13, prevedendo l'obbligatorietà, a determinate condizioni, dell'indicazione obbligatoria della sede di stabilimento in etichetta e le relative sanzioni in caso di violazione.

Come già illustrato in precedenza, l'entrata in vigore del reg.1169/2011 il 31 dicembre 2014 ha fatto venir meno l'efficacia di tali disposizioni determinando un vuoto normativo.

A seguito di numerosi atti di sindacato ispettivo presentati in merito, il Governo ha deciso di avvalersi di quanto previsto dall'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale uno Stato membro può richiedere di mantenere proprie norme nazionali nonostante sulla materia sia intervenuta una regolamentazione armonizzata: ciò è possibile qualora tale richiesta sia giustificata sulla base di alcune esigenze, tra le quali, quelle legate alla tutela della salute e dell'ambiente.

In ragione di tali motivi, la direttiva 2015/1535 prevede che la norma tecnica che lo Stato intende introdurre

nel proprio ambito nazionale deve essere **comunicata** alla Commissione europea. La prescritta comunicazione è stata effettuata ed i motivi adottati hanno fatto riferimento alla stretta connessione tra l'indicazione della sede di stabilimento di un prodotto alimentare e la tutela della salute pubblica, considerato che la conoscenza di tale elemento permette la rintracciabilità del prodotto e una più facile esplicazione dei controlli ufficiali che vengono effettuati per verificare la conformità del processo di produzione alla normativa europea e nazionale.

Senato: Dossier n. 486

Camera: Atti del Governo n. 409

8 maggio 2017

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	 CD_agricoltura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Ag0452